

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  
1960, n. 570 (stralcio) <sup>(1)</sup>**

**Testo unico delle leggi per la composizione e la ele-  
zione degli organi delle Amministrazioni comunali**

e successive modificazioni

Il testo originario del decreto è stato pubblicato  
nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960

*(Omissis)*

*Capo II*

**DELL'ELETTORATO ATTIVO**

**Articolo 13**

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 13)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compi-  
late a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, <sup>(2)</sup> e successive

---

<sup>(1)</sup> L'articolo 14, comma 17, lettera *a*), della legge 28 novembre 2005, n. 246, ha stabilito che rimangono in vigore le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 e contenute in ogni testo normativo che, nell'epigrafe, rechi la denominazione di «codice» ovvero di «testo unico».

<sup>(2)</sup> L'articolo 33 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, ha autorizzato il Governo a riunire in un testo unico le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 aprile 1956, n. 137, e della medesima legge n. 1/1966.

Ne è scaturito il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con cui è stato approvato il testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

modificazioni.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge. <sup>(2)</sup>

*Capo III*

DELL'ELEGGIBILITÀ

*(Omissis)*

*Capo IV*

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

*Disposizioni generali*

*(Omissis)*

Sezione II

*La presentazione delle candidature  
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti <sup>(3)</sup>*

*(Omissis)*

Articolo 28 <sup>(4)</sup>

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 15)

1. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati

---

<sup>(3)</sup> Limite di popolazione attualmente in vigore.

→ Articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

<sup>(4)</sup> Gli originari commi primo e secondo dell'articolo 28 sono stati abrogati.

→ Articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81

L'originario sesto comma è stato soppresso.

→ Articolo 4, comma 8, della legge 11 agosto 1991, n. 271

*e-bis*) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati; <sup>(20)</sup>

*e-ter*) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato. <sup>(21)</sup>

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo. <sup>(22)</sup>

### Articolo 31

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 29)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, numero 3), e per l'affissione all'albo pretorio <sup>(23)</sup> ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno <sup>(24)</sup> precedente l'elezione.

---

degli articoli 71, comma 3-*bis*, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 30, primo comma, lettere *d-bis*) ed *e*), del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

→ Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

<sup>(20)</sup> La lettera *e-bis*) è stata aggiunta al testo originario.

→ Articolo 13, comma 3, lettera *a*), della legge 21 marzo 1990, n. 53

<sup>(21)</sup> La lettera *e-ter*) è stata aggiunta al testo originario.

→ Articolo 4, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415

<sup>(22)</sup> Il secondo comma è stato aggiunto al testo originario.

→ Articolo 13, comma 3, lettera *b*), della legge 21 marzo 1990, n. 53

<sup>(23)</sup> L'affissione in forma cartacea all'albo pretorio è stata sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nel sito dell'amministrazione comunale, c.d. albo pretorio *online*.

→ Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

<sup>(24)</sup> Le parole «l'ottavo giorno» hanno sostituito le parole precedente-

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede <sup>(25)</sup>, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. <sup>(26)</sup>

### Sezione III

#### *La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti* <sup>(27)</sup>

#### Articolo 32

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 18)

1. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma. <sup>(28)</sup>
2. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. <sup>(29)</sup>

---

mente in vigore.

→ Articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

<sup>(25)</sup> I modelli delle schede di votazione attualmente in uso per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sono stati approvati con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 400, lettera m), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

→ *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 27 del 3 febbraio 2014

→ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg>

<sup>(26)</sup> Le parole «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» hanno sostituito quelle precedentemente in vigore.

→ Articolo 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53

<sup>(27)</sup> Limite di popolazione attualmente in vigore.

→ Articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

<sup>(28)</sup> L'attuale primo comma continua a fare riferimento all'originario primo comma che è stato abrogato.

→ Articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>(29)</sup> La popolazione legale della Repubblica è stata determinata in conformità ai risultati del censimento ufficiale del 9 ottobre 2011 con d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale, Serie*

3. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. <sup>(30)</sup> Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si appli-

---

*generale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

→ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A1295/sg>

<sup>(30)</sup> → **Articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,**

come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130, e riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

cano le disposizioni di cui al (quarto) <sup>(31)</sup> comma dell'articolo 28.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. <sup>(32)</sup>

---

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

→ **Articolo 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente testo unico si intende per: *(Omissis)*

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; *(Omissis)*.

→ **Articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

*Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *(Omissis)*.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

<sup>(31)</sup> L'originario quarto comma dell'articolo 28 è attualmente il secondo comma.

Se ne riportano qui di seguito il terzo e quarto periodo.

→ **Articolo 28, secondo comma, terzo e quarto periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.**

I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è allegato apposito verbale, da allegare alla lista.

<sup>(32)</sup> Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di can-

5. Di tutti in candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune. <sup>(33)</sup>
7. Con la lista devesi anche presentare: <sup>(34)</sup>
  - 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; <sup>(35)</sup>
  - 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente anche la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15

---

didatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

→ Articolo 93, secondo comma, del presente testo unico

È stato abrogato il comma che, nel testo originario, seguiva l'attuale quarto comma.

→ Articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81

<sup>(33)</sup> L'attuale sesto comma è stato così riformulato.

→ Articolo 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154

<sup>(34)</sup> → **Articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81.**

*Pubblicità delle spese elettorali*

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

<sup>(35)</sup> Al settimo comma, il numero 1) è stato così riformulato.

→ Articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

della legge 19 marzo 1990, n. 55]; <sup>(36)</sup>

- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
  - 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste <sup>(37)</sup> presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al (quarto) <sup>(38)</sup> comma dell'articolo 28. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata. <sup>(39)</sup>
8. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinove-

---

<sup>(36)</sup> Parole non più in vigore.

L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

→ Articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Il riferimento al predetto articolo 15 deve essere ora fatto:

- all'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012, che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali;
- all'articolo 12 dello stesso d.lgs., a norma del quale, **unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato rende una dichiarazione sostitutiva in cui attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 10.**

<sup>(37)</sup> → **Articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.**

Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono (ora: settimo) comma, numero 4), del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni pari o inferiori ai 15.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

<sup>(38)</sup> Attualmente, secondo comma.

<sup>(39)</sup> In fine al numero 4) è stato aggiunto il secondo periodo.

→ Articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

simo giorno antecedente la data della votazione. <sup>(40)</sup>

9. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora alla commissione elettorale circondariale <sup>(41)</sup> competente per territorio.

### Articolo 33

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 20)

1. La commissione elettorale circondariale, <sup>(80)</sup> entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  - b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; <sup>(42)</sup>

---

<sup>(40)</sup> L'attuale ottavo comma è stato così riformulato.

→ Articolo 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271

<sup>(41)</sup> La parola «circondariale» ha sostituito l'originaria parola «mandamentale».

→ Articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244

<sup>(42)</sup> La lettera b) è stata così sostituita.

→ Articolo 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130

Il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, nell'esercizio della giurisdizione sugli atti amministrativi relativi alle elezioni comunali di cui agli articoli da 129 a 132 del codice del processo amministrativo, hanno ritenuto che **devono essere ricusati anche i contrassegni in cui vi siano figure o disegni o espressioni o parole o sigle che, separatamente o congiuntamente, fanno riferimento al disciolto partito fascista e che rientrano, come tali, nel divieto di riorganizzazione del predetto partito**, espressamente stabilito dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, primo comma, e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1355

- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste [dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] <sup>(43)</sup>, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al numero 2) del (nono) <sup>(44)</sup> comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis*) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 <sup>(45)</sup> del testo unico delle

- 
- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 11 maggio 2013, n. 2573
  - Consiglio di Stato, Sezione quinta, 11 maggio 2013, n. 2575
  - T.a.r. Sicilia, Sezione seconda, 22 maggio 2017, n. 1366
  - T.a.r. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105
  - Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208

<sup>(43)</sup> Parole non più in vigore.

L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

→ Articolo 17, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Il riferimento al predetto articolo 15 deve essere ora fatto:

- all'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012, che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali;
- all'articolo 12 dello stesso d.lgs., a norma del quale, **unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato rende una dichiarazione sostitutiva in cui attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 10.**

<sup>(44)</sup> Attualmente, settimo comma.

<sup>(45)</sup> → **Articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

- leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 <sup>(42)</sup> del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista; <sup>(46)</sup>
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 <sup>(42)</sup> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; <sup>(47)</sup>
- e-bis*) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del (nono) <sup>(48)</sup> comma dell'articolo 32, appositamente convocati. <sup>(49)</sup>
2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
3. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la

---

<sup>(46)</sup> La lettera *d-bis*) è stata così sostituita.

→ Articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215

<sup>(47)</sup> Al testo originario della lettera *e*) sono state aggiunte le parole « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

→ Articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215

<sup>(48)</sup> Attualmente, settimo comma.

<sup>(49)</sup> La lettera *e-bis*) è stata aggiunta al testo originario.

→ Articolo 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53

data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite; (*Omissis*). <sup>(50)</sup>

#### Articolo 34

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, numero 3), e per l'affissione all'albo pretorio <sup>(51)</sup> ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno <sup>(52)</sup> precedente l'elezione.
2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede <sup>(53)</sup>, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio. <sup>(54)</sup>

---

<sup>(50)</sup> Il terzo comma è stato così riformulato.

→ Articolo 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415

Non viene riportata l'ultima parte del terzo comma in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima.

→ Corte costituzionale, 6-12 settembre 1995, n. 422

<sup>(51)</sup> L'affissione in forma cartacea all'albo pretorio è stata sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nel sito dell'amministrazione comunale, c.d. albo pretorio *online*.

→ Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

<sup>(52)</sup> Le parole «l'ottavo giorno» hanno sostituito le parole precedentemente in vigore.

→ Articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

<sup>(53)</sup> I modelli delle schede di votazione attualmente in uso per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sono stati approvati con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 400, lettera *m*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

→ *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 27 del 3 febbraio 2014

→ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg>

<sup>(54)</sup> Le parole «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» hanno sostituito quelle precedentemente in vigore.

## Articolo 35

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

1. La commissione elettorale circondariale, <sup>(55)</sup> entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio <sup>(56)</sup> e presso l'ufficio centrale.
2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, <sup>(57)</sup> che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

*(Omissis)*

### Capo IX

#### DELLE DISPOSIZIONI PENALI <sup>(58)</sup>

---

→ Articolo 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53

<sup>(55)</sup> La parola «circondariale» ha sostituito l'originaria parola «mandamentale».

→ Articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244

<sup>(56)</sup> Per le elezioni comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

→ Articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53

<sup>(57)</sup> Al secondo comma, le parole «**giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,**» hanno così sostituito le parole precedentemente in vigore «venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune.»

→ Articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

<sup>(58)</sup> A norma dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e del relativo allegato (→ numero 11) dell'elenco che figura sotto la rubrica «Elezioni e finanziamento ai partiti» nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 8), della legge 28 aprile 2014, n. 67, costituiscono reato – e non sono trasformate

## Articolo 86

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, <sup>(59)</sup> anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

## Articolo 87

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a

---

in illecito amministrativo – le violazioni per le quali il presente testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni – tra gli altri atti normativi specificamente richiamati nell'elenco – preveda la sola pena della multa o dell'ammenda.

<sup>(59)</sup> L'ammontare della multa di questo e dei successivi articoli è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento.

→ Articolo 3, primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603

→ Articolo 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

Gli importi delle multe sono stati, quindi, convertiti in euro.

→ Articolo 51 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213

cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

2. La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

#### Articolo 87-*bis* <sup>(60)</sup>

1. Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Articolo 88

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

*(Omissis)*

#### Articolo 90

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare

---

<sup>(60)</sup> L'articolo 87-*bis* è stato aggiunto al testo originario.

→ Articolo 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16

svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico. <sup>(61)</sup>
3. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro.

*(Omissis)*

### Articolo 93

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

*(Omissis)*

---

<sup>(61)</sup> L'attuale secondo comma dell'articolo 90 è stato aggiunto.

→ Articolo 5, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105

## Articolo 100

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

*(Omissis)*

## Articolo 102

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. *(Omissis)*.

## Articolo 103

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 96)

1. Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco.

*(Omissis)*

ALLEGATO A <sup>(62)</sup>

*(Omissis)*

ALLEGATO B <sup>(62)</sup>

*(Omissis)*

ALLEGATO C <sup>(62)</sup>

*(Omissis)*

ALLEGATO D <sup>(62)</sup>

*(Omissis)e*

---

<sup>(62)</sup> Sono stati abrogati gli allegati *A, B, C e D* che contenevano i modelli originari delle schede di votazione.

→ Articolo 7, quinto comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70

I modelli di scheda attualmente in uso per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, primo turno e ballottaggio, sono stati approvati con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014, in applicazione dell'articolo 1, comma 400, lettera *m*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

→ *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 27 del 3 febbraio 2014

→ <http://www.ufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg>